



CITTÀ di PONTIDA

Provincia di Bergamo

Settore Tecnico

Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA,
L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI**

Sommario

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Classificazione
- Art. 4 - Requisiti degli assegnatari
- Art. 5 – Modalità e criteri dell’assegnazione
- Art. 6 - Natura e durata dell’assegnazione
- Art. 7 - Divieto di sub-assegnazione
- Art. 8 - Tipologia delle unità coltivabili
- Art. 9 - Modalità di gestione dell’orto
- Art. 10 - Sanzioni
- Art. 11 - Spese di gestione
- Art. 12 - Responsabilità e controversie
- Art. 13 – Orti di Lombardia
- Art. 14 - Tariffe
- Art. 15 - Norme finali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento comunale disciplina le modalità di assegnazione e di gestione delle aree comunali destinate ad orti, ripartite in porzioni - definite unità coltivabili - da assegnare a singoli conduttori, a gruppi sociali organizzati e/o a scuole di ogni ordine e grado con i requisiti soggettivi di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento comunale.

2. Le aree comunali destinate ad orti oggetto del presente regolamento comunale sono individuate dall'allegato A, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8 per la modificazione del medesimo.

Articolo 2 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale della Città di Pontida promuove sul proprio territorio la realizzazione di orti urbani, orti collettivi e orti didattici per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura biologica, riqualificare aree abbandonate, ricucire e costruire elementi di paesaggio, favorire la coesione sociale e la cittadinanza attiva, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.

2. L'Amministrazione Comunale della Città di Pontida riconosce negli orti uno strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione ai temi della sostenibilità alimentare, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.

3. Nell'ambito del programma di intervento a favore dei cittadini, finalizzato a mantenere le persone nel loro tessuto sociale e a favorire le attività senza fini di lucro e ricreative di stimolo alla partecipazione alla vita collettiva, nonché al fine di dare attuazione alle previsioni di riqualificazione territoriale di tipo ecologico ed ambientale, l'Amministrazione Comunale della Città di Pontida destina ad orti appezzamenti di terreno di proprietà comunale da assegnare alle figure definite al successivo articolo 4.

4. L'Amministrazione Comunale della Città di Pontida intende specificamente perseguire le seguenti finalità di carattere socio-ambientale:

- a) offrire a persone appartenenti alla terza età un'opportunità di utilizzo sano ed intelligente del proprio tempo libero, mantenendo così una qualità della vita attiva e impegnata, attraverso attività auto organizzate e condivise con altri;
- b) offrire a persone appartenenti a fasce deboli della popolazione (persone con disabilità, problematiche di salute psichica o psicofisica) un'occasione di utilizzo del tempo all'interno di un contesto che può avere caratteristiche risocializzanti;
- c) offrire ad Associazioni o gruppi sociali che intervengono a favore di persone in condizioni di disagio (ad es. disabili, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici ecc.) la possibilità di svolgere attività finalizzate, con scopi terapeutici o riabilitativi, all'interno di un contesto protetto;
- d) offrire ad istituti scolastici la possibilità di attuare programmi didattici;
- e) garantire anche nel contesto urbano aree destinate a verde coltivato, con finalità diverse dall'uso commerciale, condotte secondo principi di compatibilità ambientale, contrasto all'inquinamento, promozione della produzione locale;
- f) sperimentare percorsi formativi di educazione ambientale;
- g) garantire spazi verdi che gli stessi cittadini contribuiscano a mantenere attivi, puliti, ordinati.

Art. 3 – Classificazione

Per orto comunale si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale con la seguente classificazione, di cui alla Legge Regione 1 luglio 2015 n. 18:

- a) *orti urbani*: tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate dalle città, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo; anch'essi possono essere individuati come possibile strumento di aggregazione sociale;
- b) *orti collettivi*: appezzamenti di terreno da assegnare ad associazioni senza scopo di lucro, organizzati con le finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze

tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo; possono anche essere individuati come strumento di aggregazione sociale e/o di sostegno alle categorie sociali più deboli;

c) *orti didattici*: aree verdi all'interno di giardini riservati ai plessi scolastici, destinate alla formazione di studenti ed alle attività extrascolastiche normalmente svolte in aula.

Articolo 4 – Requisiti degli assegnatari

1. Gli orti urbani sono assegnati direttamente ai cittadini che ne facciano richiesta, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di un Paese Membro dell'Unione Europea;
- b) essere residenti nella Città di Pontida al momento della domanda;
- c) avere un'età non inferiore ad anni diciotto;
- d) essere in regola con gli obblighi di leva;
- e) non essere titolari di altri orti comunali ottenuti per sé e/o per il proprio nucleo familiare (ai fini del presente regolamento per nucleo familiare s'intendono i parenti e/o gli affini di primo grado);
- f) non avere la proprietà, il possesso, la disponibilità o la conduzione a qualsiasi titolo (usufrutto, servitù, locazione, comodato) di altri appezzamenti di terreno coltivabili nel territorio comunale;
- g) non essere imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice civile;
- h) non avere controversie pendenti con l'Amministrazione Comunale;
- i) essere in regola con il pagamento delle imposte municipali (ICI; IMU; TARI, TASI; TARSU), con verifica effettuata a cura dell'ufficio tributi del settore economico-finanziario comunale;
- j) non essersi, dopo l'approvazione del presente Regolamento, appropriato abusivamente di terreno di proprietà comunale, demaniale o privata, con verifica effettuata a cura dell'ufficio polizia locale;

2. Oltre alle persone fisiche di cui al previo comma possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- a) le scuole di ogni ordine e grado, per realizzare programmi didattici, formativi e riabilitativi;
- b) le Associazioni, i gruppi e le organizzazioni che a diverso titolo si occupano di persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione, per progetti sociali a fini riabilitativi, di reinserimento sociale, terapeutico.

Articolo 5 – Modalità e criteri di assegnazione

1. La dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui al precedente comma è a carico esclusivo del richiedente – sotto propria responsabilità civile e penale per mendace autocertificazione di cui al successivo comma del presente articolo – mediante la compilazione di un modulo prestampato predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico e reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente oppure presso l'ufficio tecnico nei soli orari di apertura al pubblico. La domanda dovrà essere protocollata in entrata presso il competente ufficio e dovrà essere munita di idonea marca da bollo.

2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo a tale agevolazione economica indiretta ed è tenuto alla pronta restituzione dell'area assegnata. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, compreso l'obbligo di segnalazione all'Autorità giudiziaria da parte di chi abbia notizia di dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La richiesta per l'assegnazione di un orto potrà essere presentata solo a seguito d'apposito avviso che sarà pubblicato all'albo pretorio con una cadenza temporale legata alla disponibilità delle aree.

4. Nella domanda il richiedente ha facoltà (non l'obbligo) di indicare una specifica unità coltivabile tra le aree comunali destinate ad orto, allegando rilevamento topografico. L'indicazione costituisce titolo di preferenza non vincolante. L'assegnazione delle specifiche unità coltivabili avverrà in base ad una graduatoria insindacabile, formulata ed approvata dal Responsabile del Settore Tecnico con

propria determinazione, nel rigoroso rispetto dei seguenti criteri, tra loro gerarchicamente ordinati ed esclusivamente applicabili in via subordinata solo a parità nel rispetto del criterio sovraordinato:

- a) aver già in precedenza gestito la specifica unità coltivabile richiesta a titolo di preferenza nella domanda, purché la gestione sia antecedente all'approvazione del presente regolamento comunale;
- b) essere persone con disagio sociale, problematiche psicosociali e/o sanitarie, certificate dai Servizi competenti con propria relazione protocollata antecedentemente alla presentazione della domanda, con possibilità di condurre l'orto per finalità riabilitative, di reinserimento sociale e/o terapeutiche;
- c) vicinanza della propria residenza alla specifica unità coltivabile richiesta a titolo di preferenza;
- d) indicatore ISEE;
- e) essere pensionati d'età non inferiore ai 55 anni;
- f) conduzione condivisa dello stesso orto tra più cittadini;
- g) ordine di presentazione della domanda

Articolo 6 - Natura e durata dell'assegnazione

1. L'Amministrazione comunale, espletato il relativo avviso ed approvata la graduatoria secondo le modalità di cui al previo articolo, procederà all'assegnazione in comodato d'uso gratuito delle aree secondo uno schema tipo prestabilito, elaborato a cura del Responsabile del Settore Tecnico.
2. L'assegnazione delle unità coltivabili decorre dalla data di esecutività della determinazione con cui il Responsabile del Settore Tecnico approva la graduatoria. L'assegnazione delle specifiche unità coltivabili ha la durata perentoria di tre anni, mai automaticamente prorogabili, salva la revoca motivata da parte dell'Amministrazione comunale, anche per rinuncia o decesso dell'assegnatario.
3. Alla scadenza del triennio, l'assegnatario potrà comunque richiedere il rinnovo dell'assegnazione in comodato per la stessa unità coltivabile per la medesima durata, previa verifica insindacabile da parte dell'ufficio tecnico della regolare tenuta e corretta modalità di conduzione dell'orto assegnato.
4. Il rinnovo dell'assegnazione potrà essere respinto anche per consentire ad altri cittadini di gestire la specifica unità coltivabile in relazione al numero delle domande pervenute al protocollo generale e secondo gli indirizzi eventualmente stabiliti dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
5. L'assegnazione cessa immediatamente per coloro che trasferiscono la propria residenza fuori dal territorio comunale della Città di Pontida e gli assegnatari decadono automaticamente dal loro titolo.
6. L'assegnazione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario
7. Allo scadere dell'assegnazione, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo dell'assegnazione, senza che l'Amministrazione comunale sia in ogni caso tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno. Tutte le addizioni e le migliorie eseguite anche con la tolleranza dell'Amministrazione Comunale s'intendono rinunciate per espresso dall'assegnatario. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno. In caso contrario, l'assegnatario avrà l'obbligo di provvedere, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, al ripristino a proprie spese della situazione preesistente.

Articolo 7 - Divieto di sub-assegnazione

1. L'assegnazione è personale e non potrà essere trasferita o trasmessa a terzi a nessun titolo: l'assegnatario non può conseguentemente sub-assegnare il terreno affidatogli né può locarlo a terzi.
2. La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura oppure situazioni di assegnazione condivisa della medesima unità coltivabile di cui all'articolo 5, comma 4, lett. f) del presente regolamento comunale, pena la decadenza immediata dall'assegnazione dell'unità coltivabile per revoca della stessa.
3. Le unità coltivabili devono essere coltivate direttamente dagli assegnatari o dai componenti il nucleo familiare, purché in presenza dell'assegnatario, senza avvalersi di mano d'opera retribuita.

4. In caso di decesso e/o rinuncia da parte dell'assegnatario, la specifica unità coltivabile è in ogni caso riassegnata secondo i criteri e le modalità enucleate dall'articolo 5 del presente regolamento comunale.

Articolo 8 - Tipologia delle unità coltivabili

1. La Giunta Comunale è autorizzata dal Consiglio Comunale a variare (aumentando o riducendo) con propria deliberazione le aree comunali destinate ad orti, modificando l'allegato A senza che sia necessaria ulteriore deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

2. In base alla consistenza delle aree disponibili ciascun orto comunale è suddiviso in più unità coltivabili di pari superficie. L'assegnazione avviene esclusivamente per singole unità coltivabili. La superficie di ciascuna unità coltivabile, nonché l'individuazione della stessa e la conformazione dell'area dell'orto è stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione attuativa del presente regolamento comunale, in ottemperanza al dettame del successivo articolo 15, comma 7 dello stesso.

Articolo 9 - Modalità di gestione dell'orto

1. L'assegnatario è tenuto a rispettare i confini dell'unità coltivabile assegnata, delimitata a cura dell'ufficio tecnico con risorse proprie appositamente stanziare a bilancio sul capitolo 09021.03.0855. L'assegnatario non può mai svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola; in ogni caso, la produzione ricavata non può dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta soltanto al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

2. Gli assegnatari si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare ad osservare pedissequamente i seguenti obblighi, pena la revoca dell'assegnazione:

- a) coltivare l'unità coltivabile con continuità senza alterarne in alcun modo il perimetro e la fisionomia. L'unità coltivabile e l'orto si intendono abbandonati qualora non vengano eseguite opere di manutenzione e coltivazione per un periodo superiore a mesi tre;
- b) mantenere l'orto assegnato in condizioni e aspetto decoroso, non degradato, non incolto e non disordinato con attrezzature e utensili sparsi sul terreno; provvedere alla regolare manutenzione di eventuali siepi e manufatti presenti all'atto dell'assegnazione; non alterare recinzioni esistenti;
- c) non recintare la specifica unità coltivabile assegnata, salva una semplice delimitazione di 30 cm d'altezza, nonché la delimitazione effettuata a cura dell'ufficio tecnico di cui al previo comma.
- d) fare buon uso del sistema o impianto di irrigazione, la cui fornitura, installazione e manutenzione straordinaria è effettuata a cura dell'ufficio tecnico con risorse proprie appositamente stanziare a bilancio sul capitolo 09021.03.0855, evitando di sprecare l'acqua e di creare danneggiamenti all'apparato di distribuzione della rete idrica, attenendosi scrupolosamente alle ordinanze sindacali in caso di periodi di limitazione del consumo dell'acqua, con divieto assoluto di conservare l'acqua in fusti o bidoni aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e/o d'altri insetti;
- e) non costruire capanni e/o altri manufatti edili similari in legno, in muratura e/o in altro materiale, anche destinati al ricovero d'attrezzi agricoli, del cui uso e custodia il comune non è responsabile;
- f) utilizzare le buone pratiche per conservare il terreno umido, utilizzare pacciamature, reinterro di materiale vegetale, paglia e fogliame per evitare l'aridità del terreno e l'eccessiva dispersione di umidità; è consentita l'attività di compostaggio solo per gli assegnatari di compostiera comunale;
- g) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni dell'orto, esplicitamente compresi i viottoli, i percorsi di accesso ed i canali o fossi di scolo e di drenaggio delle acque piovane;
- h) tenere pulite le aree demaniali poste tra il perimetro delle specifiche unità coltivabili e se presenti i confinanti corsi d'acqua, strade, parcheggi, ferrovie e/o fondi di proprietà pubblica o privata;
- i) non danneggiare, sabotare o sottrarre i prodotti in alcun modo dalle unità coltivabili limitrofi;
- j) non creare invasi d'acqua che possano favorire la diffusione di zanzare e altri insetti;
- k) non impiantare alberi, anche se a basso fusto, salva autorizzazione della Giunta Comunale;
- l) non accedere alle specifiche unità coltivabili con qualsiasi tipo di veicoli a motore, anche per la preparazione del fondo di coltura, ad esclusione dei veicoli di sicurezza, di emergenza e di primo soccorso, dei mezzi di proprietà della Città di Pontida e degli appaltatori dei servizi comunali;

- m) non scaricare o lasciare in deposito per qualsiasi motivo rifiuti e materiali nocivi di alcun genere;
- n) non introdurre, allevare, abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali;
- o) non raccogliere o asportare fossili animali o vegetali, reperti archeologici, minerali o altre rocce;
- p) non fumare (comprese sigarette elettroniche); non bruciare stoppie, rifiuti, residui vegetali; non accendere fuochi, bracieri, griglie e barbecue; non detenere materiali infiammabili o bombole GPL;
- q) non utilizzare esche avvelenate (per esempio: rodenticidi) o altri prodotti chimici quali concimi, fertilizzanti, ammendanti, fitofarmaci e altri prodotti non ammessi in agricoltura biologica;
- r) conoscere e rispettare il locale regolamento di igiene, i regolamenti di tutela ambientale e dei diritti degli animali e ogni altro provvedimento in materia ecologica comunale o sovracomunale;
- s) osservare ogni altra particolare condizione posta dall'ufficio tecnico in sede di assegnazione.

Articolo 10 - Sanzioni

1. La revoca dell'assegnazione è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico.
2. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento comunale, nonché di far sgomberare eventuali unità coltivabili utilizzate senza regolare provvedimento di assegnazione, gli appartenenti al servizio della Polizia Locale.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 689/1981 da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. Le sanzioni sono irrogate a cura del personale dall'ufficio comunale di Polizia Locale.

Articolo 11 - Spese di gestione

1. Ciascun assegnatario sostiene le spese di gestione, di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e di coltura del lotto assegnato (concimi, essenze, acqua), senza che ciò possa costituire corrispettivo.
2. L'impossibilità per l'assegnatario di provvedere alle spese di cui al precedente comma è causa di revoca dell'assegnazione dell'unità coltivabile.

Articolo 12 - Responsabilità e controversie

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale (incidenti, danni e malori) che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.
2. Ogni controversia o vertenza è deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Comune di Pontida, uno dall'assegnatario ed uno di comune accordo. In mancanza di accordo, il terzo componente è nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

Articolo 13 – Orti di Lombardia

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della Legge Regionale 1 luglio 2015, n. 18, la Giunta Regionale, per la realizzazione degli "Orti di Lombardia" concede contributi ai comuni, agli istituti scolastici e agli enti gestori di aree protette aventi sede in Lombardia per i seguenti interventi:
 - a) spese di progettazione;
 - b) realizzazione recinzioni, acquisto strutture, attrezzature e fattori di produzione;
 - c) iniziative formative e informative.
2. Per accedere ai predetti contributi regionali, oltre ad osservare le modalità per la presentazione delle formali istanze di cui all'art. 6 della Legge Regionale 18/2015, gli orti didattici devono avere le caratteristiche di cui all'art. 4 della Legge Regionale 18/2015, mentre gli orti sociali perurbani, urbani e collettivi le caratteristiche di cui all'art. 5. della Legge Regionale 18/2015.

Articolo 14 - Tariffe

1. L'assegnazione delle aree comunali destinate ad orto è gratuita, poiché il pubblico corrispettivo deriva dall'attività gratuita di gestione e manutenzione del verde pubblico in capo all'assegnatario.
2. È facoltà della Giunta Comunale introdurre comunque un contributo annuale forfetario a titolo di tariffa con propria deliberazione da approvarsi annualmente e da allegarsi al bilancio di previsione.

Articolo 15 - Norme finali

1. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione. La forma contrattuale dell'assegnazione è il comodato d'uso.
2. Eventuali modificazioni al presente regolamento comunale, approvate successivamente alla stipula dell'assegnazione sono considerate automaticamente ed integralmente accettate da parte degli assegnatari, senza necessità di rinnovare i dispositivi contrattuali sottoscritti all'assegnazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica il Codice Civile e quanto disciplinato dalla Legge Regionale Lombarda 1 luglio 2015, n. 18.
4. Per quanto non specificato dal regolamento o dal Codice Civile, l'assegnatario dovrà sempre attenersi alle disposizioni scritte che saranno impartite dal Settore Tecnico nell'atto di assegnazione.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali approvate in precedenza.
6. Il presente Regolamento comunale entrerà in vigore non appena sarà attuato dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione, conseguente e comunque successiva all'approvazione del piano esecutivo di gestione e del correlato piano dettagliato degli obiettivi dell'anno 2018.